

## SOMMARIO

PERIODICA 104 (2015) 1-22



YUJI SUGAWARA, S.J.  
*Compiti specifici degli amministratori  
dei beni temporali nella Chiesa*

1-22

PIERO ANTONIO BONNET  
*Le dichiarazioni delle parti, III*

23-64

MIRJAM KOVAČ, ed.  
*Bibliografija*

65-168

### COMPITI SPECIFICI DEGLI AMMINISTRATORI DEI BENI TEMPORALI NELLA CHIESA

#### Introduzione

«La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono proprii» (can. 1254 §1). Il decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum ordinis* (n. 17) del Concilio Vaticano II esplicita gli scopi per i quali la Chiesa può possedere beni temporali e il Codice di diritto canonico del '83 li riprende puntualmente: «ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri» (can. 1254 §2). Secondo il Codice, esistono specifiche normative, emanate successivamente per dare continuità e garantire le proprie finalità ecclesiali<sup>1</sup>.

Ci sono diverse persone responsabili nell'amministrazione dei beni ecclesastici, iniziando dal compito tutto particolare del Romano Pontefice che, «in forza del primato di governo, è il supremo amministratore ed economo di tutti

<sup>1</sup> Una recente lettera circolare della Santa Sede rileva la centralità della finalità dei beni ecclesastici: CONGREGAZIONE PER GLI ISTRUZIONI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Lettera Circolare *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*, 2 agosto 2014, Città del Vaticano 2014, 4. Per questo tema, vedi anche Y. SUGAWARA, «L'importanza della finalità nelle norme canoniche sui beni temporali della Chiesa», *Periodica* 100 (2011) 261-283.